

Regolamento attuativo dello Statuto di **“CSV Trentino-Non Profit Network”**

Il presente Regolamento contiene le disposizioni attuative dello Statuto di “*CSV Trentino-Non Profit Network*”, da qui in avanti indicata anche come “Associazione”.

Art.1 - Base associativa e procedura di ammissione

1. Possono essere associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore che abbiano sede legale, o almeno sede operativa, in provincia di Trento, e svolgano attività nel territorio provinciale.

2. Non possono essere associati a CSV Trentino-Non Profit Network le imprese sociali costituite in forma societaria e le cooperative sociali; lo possono essere le imprese sociali se costituite in forma di associazione o fondazione. Non possono inoltre essere ammessi come associati gli enti non lucrativi che non sono enti del Terzo settore.

3. La domanda di ammissione, nella quale sono indicate le generalità dell'ente e del legale rappresentante, deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale dell'aspirante associato. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ed a partecipare alla vita associativa.

4. La domanda di ammissione deve essere inoltre corredata dai seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organizzazione;
- copia dell'iscrizione dell'ente al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- ultimo bilancio consuntivo approvato e copia del verbale di approvazione da parte dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Nel caso di associazione di recente costituzione, che non abbia ancora approvato il primo bilancio, si deve comunque allegare la situazione contabile al momento della domanda di ammissione, a firma del legale rappresentante dell'organizzazione;
- scheda informativa, con l'indicazione delle attività svolte dall'ente;
- copia del verbale del Consiglio Direttivo in cui si attesta la volontà da parte dell'ente di essere ammesso come associato di CSV Trentino-Non Profit Network.

5. Il provvedimento che rigetta l'ammissione può essere appellato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC. Il ricorso verrà discusso alla prima Assemblea ordinaria successiva al ricevimento dell'istanza di appello. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.2 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati possono chiedere di consultare i libri sociali e di estrarne copia a loro spese. La richiesta deve essere inviata per iscritto al Consiglio Direttivo, che rende disponibile la relativa

documentazione entro i 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione della stessa. Il Consiglio Direttivo garantisce che la consultazione dei libri sociali avvenga nel rispetto degli obblighi di riservatezza e privacy degli eventuali interessati.

Art.3 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. Nell'ipotesi prevista dall'art.8, c.1, lett. b), dello Statuto la decadenza da associato è immediata ed avviene tramite semplice ratifica del Consiglio Direttivo e comunicazione per iscritto all'ente interessato.
2. Qualora l'associato non versi l'eventuale quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale il suo diritto di voto è sospeso, non viene convocato né può partecipare all'Assemblea; qualora il pagamento della quota non avvenga entro la chiusura dell'esercizio sociale il rapporto associativo cessa ai sensi dell'art.8, c.1, lett c), dello Statuto. In tale ipotesi, l'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 dello Statuto.
3. All'associato che non partecipa a 2 (due) Assemblee consecutive viene mandata una lettera di sensibilizzazione; l'associato è escluso in caso di mancata partecipazione all'Assemblea per 4 (quattro) volte consecutive, indipendentemente dalle giustificazioni eventualmente addotte.
4. Il provvedimento di esclusione può essere appellato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC. Il ricorso verrà discusso alla prima Assemblea ordinaria successiva al ricevimento dell'istanza di appello. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.4 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. La delega ad altro associato a partecipare all'Assemblea deve essere scritta, firmata e redatta secondo le modalità e il formato predisposto dal Consiglio Direttivo: non sono ammesse le deleghe in bianco. Non possono essere conferite deleghe agli associati che ricoprono la carica di membri del Consiglio Direttivo.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata dal Vicepresidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano di età previa delibera del Consiglio Direttivo.
3. La documentazione relativa ai punti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione degli associati attraverso l'utilizzo di strumenti telematici, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione.
4. La condizione essenziale per la validità delle riunioni in videoconferenza è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla

sospensione saranno valide. In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

Art.5 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. In caso di trasformazioni non rientranti nell'art.42-bis del Codice Civile si applicano gli stessi quorum previsti dall'art.13, c.3, dello Statuto, ma non è possibile utilizzare le deleghe.

Art.6 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Al momento della convocazione dell'Assemblea viene calcolato il numero complessivo delle organizzazioni di volontariato (ODV) associate rispetto al totale degli associati. Qualora il numero delle ODV associate sia superiore alla metà più uno degli associati, non si applica alcun coefficiente di ponderazione. Qualora invece il numero complessivo delle ODV associate fosse inferiore alla metà più uno del totale degli associati, si applica un coefficiente di ponderazione al fine di attribuire la maggioranza di voti esprimibili in Assemblea alle ODV, sulla base di quanto previsto dall'art.61, c.1, lett. f), del Codice del Terzo settore. Questo coefficiente è calcolato in modo da garantire la maggioranza di voti alle ODV (ovverosia il 51%). Qualora il numero delle ODV associate fosse inferiore al 30% del numero complessivo degli associati, il meccanismo della ponderazione viene applicato ma il coefficiente massimo della stessa non può essere superiore a quello dato dal rapporto:

- 30% ODV=51% dei voti;
- 70% ETS=49% dei voti.

L'applicazione del tetto massimo del coefficiente di ponderazione è stabilita per far salvo il principio di cui all'art.61, c.1, lett. g).

2. Gli associati che sono iscritti nel libro degli associati da un periodo inferiore a 3 (tre) mesi possono assistere previo invito all'Assemblea senza diritto all'elettorato attivo e passivo, e la loro eventuale presenza non è computata ai fini del raggiungimento dei quorum. Il loro numero non rileva per il calcolo di cui al comma precedente.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.7 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.8 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Le Commissioni possono essere nominate dal Consiglio Direttivo in relazione a specifiche materie o argomenti. Sono composte da un numero limitato di Consiglieri e, laddove opportuno, anche da uno o più membri della struttura tecnica e/o da consulenti esterni. Le Commissioni così

nominate hanno carattere meramente consultivo e i risultati della loro attività dovranno essere sempre riportati al Consiglio Direttivo e da esso ratificati.

Art.9 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. Nell'ipotesi di cui all'art.18, c.1, lett. b), dello Statuto, la decadenza da Consigliere è immediata ed avviene tramite semplice ratifica del Consiglio Direttivo, da comunicarsi per iscritto all'interessato.

2. La revoca del Consigliere è proposta dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato. La revoca è discussa nella prima Assemblea utile, ed è decisa con le maggioranze previste in sede ordinaria. Al Consigliere di cui si discute la revoca deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Il Consigliere revocato non è più rieleggibile per il successivo mandato.

3. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. L'eventuale impedimento del Consigliere deve essere comunicato per iscritto. Il Consigliere decaduto non è più rieleggibile per il successivo mandato.

4. Nel caso di cessazione dall'incarico di uno o più Consiglieri si deve reintegrare il numero di Consiglieri stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. Il Consiglio Direttivo provvede a ciò nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà approvare tale nomina. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di assenza o rifiuto dei non eletti alla precedente elezione, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione fra gli associati, salvo approvazione da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata conferma si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

5. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia decaduto, durante il periodo intercorrente fra la sua cessazione e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio precedente rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.10 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente, questo deve essere comunicato al Consiglio Direttivo, il quale con delibera ne prende atto disponendo l'assunzione dei suoi poteri in capo al Vicepresidente.

Art.11 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. Nell'ipotesi di cui all'art.20, c.1, lett. b) dello Statuto la decadenza da Presidente è immediata ed avviene tramite semplice ratifica del Consiglio Direttivo, da comunicarsi per iscritto all'interessato.

2. La revoca del Presidente è proposta dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato. La revoca è discussa nella prima Assemblea utile ed è decisa con le maggioranze previste in sede ordinaria. Deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Il Presidente revocato non è più rieleggibile.
3. L'ingiustificata assenza del Presidente a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. L'eventuale impedimento del Presidente deve essere comunicato per iscritto. Il Presidente decaduto non è più rieleggibile per il successivo mandato.
4. Nel caso di cessazione del Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente le competenze del Presidente cessato rimangono in capo al Vicepresidente.

Art.12 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. Dei membri effettivi dell'organo di controllo, 2 (due) sono eletti dall'Assemblea degli associati, spettando all'organismo territoriale di controllo (OTC) competente la nomina del Presidente di tale organo, secondo quanto disposto dall'art.61, c.1, lett. k), del Codice del Terzo settore.
2. I 2 (due) componenti supplenti sono eletti dall'Assemblea.
3. La retribuzione annuale dei componenti di nomina assembleare è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio. La retribuzione del Presidente dell'organo di controllo, nominato dall'organismo territoriale di controllo (OTC), è determinata dall'organismo nazionale di controllo (ONC) ai sensi dell'art.64, c.5, lett. h) del Codice del Terzo settore.
4. I componenti dell'organo di controllo devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
5. Nel caso in cui, per dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea o per cause sopraggiunte di incompatibilità, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentrano i supplenti nell'ordine del più anziano d'età, i quali rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo di controllo vigente.

Art.13 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale

1. Il bilancio consuntivo è redatto sulla base dell'art.13 del Codice del Terzo settore e delle disposizioni attuative dello stesso.
2. La proroga del termine per la convocazione dell'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo, prevista all'art.27, c.3, dello Statuto, deve essere disposta dal Consiglio Direttivo con delibera motivata.
3. Il termine per l'approvazione del bilancio preventivo, previsto dall'art.27, c.4, dello Statuto, può essere prorogato di massimo 90 (novanta) giorni per l'impossibilità di stabilire con certezza le risorse disponibili per le attività dell'esercizio a cui il bilancio preventivo si riferisce.

4. I bilanci di esercizio, sia consuntivo che preventivo, e gli eventuali allegati devono essere messi a disposizione degli associati attraverso l'utilizzo di strumenti telematici, almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea.

5. Il bilancio sociale è redatto sulla base dell'art.14 del Codice del Terzo settore e delle disposizioni attuative dello stesso.

Art.14 - Disposizione finale

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a seguito della loro approvazione da parte dell'Assemblea degli associati e, in ogni caso, successivamente all'entrata in vigore della delibera di modifica statutaria adottata per l'adeguamento dello Statuto a quanto previsto dal Codice del Terzo settore.